



Comune di Lestizza

SEGRETERIA DEL SINDACO

Proposta n. 1 del 06/02/2020

Decreto Sindacale n. 1 del 06/02/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;

Premesso che:

- Con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- L'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del *responsabile della prevenzione della corruzione*;
- Negli enti locali, tale responsabile è individuato *di norma* nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. Verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
 4. Propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. D'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;

7. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Premesso inoltre che:

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. Non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. Non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. Abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- Il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo di potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- Il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

Premesso infine che:

- Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012)
- Con deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- Le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- Con l'entrata in vigore della legge 125/2013 la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC);
- Il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- Giusta quanto dispone l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- Richiamato il decreto del Sindaco precedentemente in carica nr. 1/2013 di nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona del segretario comunale;
- Richiamato il successivo decreto sindacale nr. 6 del 17 dicembre 2014 con il quale è stata riconfermata la nomina predetta;
- Atteso che il medesimo provvedimento prevedeva la scadenza dell'incarico alla scadenza del mandato del Sindaco;

- Considerato che il Sindaco nominante è decaduto per fine mandato subentrando gli il sottoscritto e quindi necessità di decretare una nuova nomina;

Ritenuto per quanto sopra provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, confermando l'individuazione del segretario comunale e dandone comunicazione alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Tanto premesso

DECRETA

1. Dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare il Segretario Comunale attualmente in carica dr. Paolo Maniago e comunque, vista la versatilità dell'impiego, il Segretario Comunale pro tempore

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2. Dare atto che, giusta l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile della trasparenza;
3. Comunicare, copia della presente, alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile;
4. Di comunicare senza indugio, copia del presente all'ANAC;
5. Ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile

F.to Eddi Pertoldi

Comune di Lestizza

-

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1	06/02/2020	Segreteria	06/02/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 07/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/02/2020.

Addì 07/02/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Lara Fongione

E' Copia conforme all'originale.